

PERMESSI 104 IN CASO DI MALATTIA ED ALTRI PERMESSI FRUITI NELLO STESSO MESE

I giorni di malattia non incidono sui giorni di permesso ai sensi della Legge 104/92 (Min. Lavoro interpello n. 24 del 1 agosto 2012)

I giorni di malattia non incidono sui giorni di permesso ai sensi della Legge 104/92. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 24 del 1 agosto 2012, fornisce risposta al quesito posto dalla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale in merito al riproporzionamento dei giorni di permesso ai sensi della legge 104/92. La Federambiente, nell'interpello, chiede se sia legittimo il riproporzionamento dei permessi Legge 104/92, nel caso in cui, il lavoratore abbia fruito, nello stesso mese, con conseguente assenza al lavoro, di giorni di malattia o di altri permessi o congedi quali permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi, ecc.

Secondo quanto risposto dal Ministero, nei casi di assenza sopra prospettati, non appare possibile un riproporzionamento dei permessi Legge 104/92 poiché, tali assenze, sarebbero già giustificate da altri istituti, quali appunto la malattia, la maternità, i congedi, i permessi sindacali, tutti diritti spettanti al lavoratore. Il principio, è il medesimo, espresso nell'interpello 21/2011 che, in relazione al riproporzionamento delle ferie, impone di operare una distinzione fra le differenti finalità degli istituti. La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012, al punto 3b ribadisce che nel caso di fruizione cumulata nello stesso mese del congedo (ovvero di ferie, aspettative od altre tipologie di permesso) e dei citati permessi Legge 104/92, da parte del dipendente a tempo pieno questi ultimi spettano sempre nella misura intera stabilita dalla legge (3 giorni) e non è previsto un riproporzionamento.

L'equivoco del riproporzionamento dei permessi 104/92 nasce da una vecchia circolare inps la 128 del 2003 che affrontava, al punto 3, il caso di assistenza ad un disabile grave prestata sporadicamente o solo per alcuni periodi in sostituzione dell'abituale fruitore dei permessi, al richiedente, in quel caso, spetta un giorno di permesso ogni 10 giorni di assistenza continua. L'inps sul sito specifica inoltre che, in tali casi, il richiedente deve presentare all'Inps e al proprio datore di lavoro una richiesta scritta contenente una dichiarazione di responsabilità in cui siano attestati: l'assistenza prestata al disabile, il rapporto di parentela con lo stesso, i periodi durante i quali è prestata l'assistenza e i motivi che hanno imposto la sostituzione del soggetto che la presta abitualmente. Contestualmente, l'abituale fruitore dei permessi deve comunicare alla sede Inps di appartenenza ed al proprio datore di lavoro la temporanea sospensione dell'assistenza (msg. n. 4416/2007). Tale situazione di sostituzione dell'abituale fruitore del beneficio dei permessi Legge 104/92, deve necessariamente avere carattere di eccezionalità, visti anche i recenti chiarimenti normativi relativi al figura del referente unico, ovvero del soggetto individuato come unico punto di riferimento per l'assistenza al familiare con grave disabilità.

Richiesta dei permessi 104/92 nel corso del mese

Nell'interpello 24/2012, viene altresì chiarito che, qualora la richiesta di permessi Legge 104/92 da parte del lavoratore, venga effettuata per la prima volta nel corso del mese, ad esempio il giorno 19, questa opera un riproporzionamento dei giorni di permesso Legge 104/92 per quel mese.

(10 aprile 2017)

Fonte: Superabile.it